



Comune di Monte Rinaldo

Provincia di Fermo

C.A.P. 63020

Cod. Fisc. e P.IVA 00396470445

e-mail: anagrafe.monterinaldo@virgilio.it

Via Borgo Nuovo n. 4

Fax 0734/777132

www.monterinaldo.135.it

Prot. n. 1548

Ordinanza n. 6/2011

Oggetto: ORDINANZA PERMANENTE DI PULIZIA DELLE AREE PRIVATE, DI REGOLAZIONE DELLE SIEPI, TAGLIO DEI RAMI CHE SI PROTENDONO OLTRE IL CIGLIO STRADALE E OSSERVANZA DI RISPETTO DI UN METRO DAL CIGLIO STRADALE. PULIZIA E MANUTENZIONE DEI FOSSI ADIACENTI LE STRADE PUBBLICHE.

IL SINDACO

RAVVISATA la necessità di disporre:

- 1) - la pulizia delle aree private esistenti nei centri urbani e dei terreni incolti, recintati e non, con presenza di rovi, erbacce ed arbusti per la tutela dell'igiene e dell'incolumità delle persone, nonché del decoro del Comune;
- 2) - la regolazione delle siepi vive e il taglio dei rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, in modo da non restringere o danneggiare le strade;
- 3) - l'osservanza della fascia di rispetto di un metro dal ciglio della strada per la lavorazione dei fondi agricoli confinanti con le strade comunali al fine di favorire il consolidamento delle ripe e dei cigli stradali;
- 4) - la pulizia e la manutenzione dei fossi attraverso l'asporto del fango, dei materiali di rifiuto residui nei fossi, di ramaglie, arbusti o detriti al fine di conservare funzionante e/o ripristinare l'originaria sede degli scarichi a cielo aperto delle acque meteoriche e di esondazione e prevenire situazioni di pericolo e/o allagamenti;

RICORDATO che i proprietari, possessori o detentori di aree private, aperte o anche semplicemente in vista al pubblico, esistenti nei centri urbani del territorio comunale e quelli delle aree e terreni agricoli incolti posti nel raggio di 500 metri dalle abitazioni e/o confinanti con le strade comunali e rurali hanno l'obbligo di provvedere:

- a) alla pulizia ordinaria e straordinaria delle aree stesse evitando l'uso di diserbanti chimici e allo sfalcio dell'erba alta;
- b) alla regolazione delle siepi vive, al taglio di rovi ivi insistenti, alla potatura di fronde, rami e arbusti osservando una fascia di rispetto non inferiore ad un metro dal ciglio stradale;
- c) alla pulizia e alla manutenzione dei fossi;

VISTO l'art. 31 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada);

VISTO il D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);

VISTO l'art. 255 del D. Lgs. 03.04.2006, n. 255 (Norme in materia ambientale);

VISTO l'art. 15 della L. 24.02.1992, n. 225;

VISTO il Regolamento Comunale d'Igiene (Titolo III-Capo I *Igiene del suolo e dell'abitato*);

VISTI gli artt. 449 e 650 del C.P.;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ORDINA

A TUTTI i proprietari, possessori o detentori di aree private, aperte o anche semplicemente in vista al pubblico, esistenti nei centri urbani del territorio comunale e quelli delle aree e terreni agricoli incolti, posti nel raggio di 500 metri dalle abitazioni e/o confinanti con le strade comunali e rurali:

- a) di provvedere, entro il 15 Giugno di ogni anno, alla pulizia delle aree stesse evitando l'uso di diserbanti chimici e allo sfalcio dell'erba alta. Dette aree devono poi essere tenute costantemente pulite;
- b) di tenere regolate le siepi vive e provvedere al taglio di rovi ivi insistenti, alla potatura di fronde, rami e arbusti che si protendono oltre il ciglio della strada, osservando una fascia di rispetto non inferiore ad un metro dal ciglio del piano stradale, lasciando incolta tale striscia di terreno;
- c) di provvedere alla pulizia e alla manutenzione dei fossi attraverso l'asporto di fango, residui, ramaglie, arbusti o detriti.

DISPONE, altresì, che:

- coloro i quali non ottemperino alle disposizioni citate saranno assoggettati all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 ad €. 500,00. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di provvedere d'ufficio all'esecuzione delle opere di taglio, potatura, pulizia o manutenzione con successivo addebito delle spese agli inadempienti;

- la Forza Pubblica sarà incaricata all'esecuzione ed al controllo dell'ordinanza;

- il presente atto sarà reso pubblico mediante affissione permanente all'Albo Comunale ed affisso nei luoghi di maggior afflusso della cittadinanza;

Si fa avviso che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Marche entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente all'Albo Comunale, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 e successive modificazioni.

Monte Rinaldo, lì 11/05/2011

 SINDACO
Marcello Vallorani